

**AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI
TAR CAMPANIA – SEDE DI NAPOLI
SEZIONE V, RG 2373/2022**

Si avvisa che è in corso il processo amministrativo n. RG 2373/2022, dinanzi al TAR Campania – Sede di Napoli – Sezione 5°, tra la signora Castaldo Giuseppina, nata il 13.10.1974 a Napoli, codice fiscale CSTGPP74R53F839U, residente in [REDACTED] alla via [REDACTED] [REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Ilveti, codice fiscale [REDACTED] e dall'avv. Raffaele Pacilio, codice fiscale [REDACTED] del Foro di Napoli Nord, elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultimo sito in Giugliano in Campania (Napoli) alla via G. Carducci 20 contro l'Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta, in persona del legale rappresentante per tempore, codice fiscale 0221130610, domiciliato per la carica in Caserta alla via Palasciano, avente ad oggetto l'annullamento, previa la sospensione in parte qua e nella parte in cui occorrer possa, del provvedimento del 28.03.2022 – protocollo 0010052/U – comunicato in pari data dall'Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta con cui è stato disposto che la signora Castaldo Giuseppina risultava decaduta dalla graduatoria di merito di cui alla deliberazione n. 771/2021 del 25.10.2021, riferita al Bando di Concorso per soli titoli, per la copertura a tempo determinato di n. 60 posti di operatore socio sanitario, cat. BS, nonché della relativa e conseguente graduatoria di merito definitiva approvata con deliberazione n. 771/2021 del 25.10.2021 e di tutti gli atti ed i verbali della Commissione esaminatrice che ha effettuato il processo di verifica del possesso dei titoli di accesso dichiarati dai candidati e validati al fine della corretta formulazione delle graduatorie.

I motivi di gravame esposti dalla ricorrente, succintamente, sono:

- illegittima esclusione della signora Castaldo Giuseppina dalla graduatoria di merito per presunta mancanza del requisito specifico di ammissione (attestato di qualifica professionale di OSS rilasciato ai sensi della Legge 845/78), invero sussistente e documentato in domanda di partecipazione;
- illegittima esclusione della signora Castaldo Giuseppina dalla graduatoria di merito per non aver la stessa dichiarato di aver svolto attività di OSA anziché OSS dal 06.06.2008 al 2015, laddove in primo luogo tale requisito non è richiesto dal Bando ai fini della diversa formazione del punteggio ed in secondo luogo, tale presunta dichiarazione mendace in domanda non corrisponde al vero.

La ricorrente ha altresì formulato, contestualmente al ricorso, istanza di misura cautelare motivando che l'Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta ha già iniziato e provveduto alle chiamate di coloro che sono risultati vincitori secondo la graduatoria di merito pubblicata e la

signora Castaldo Giuseppina, senza le illegittimità commesse e impugnate, sarebbe inclusa nelle convocazioni per l'assegnazione del personale con contratto a tempo determinato con la P.A, per cui qualora la stessa non venisse inclusa immediatamente nella graduatoria *de quo* secondo il punteggio ad ella spettante, perderebbe la possibilità di ottenere un lavoro a tempo determinato subendo un ingente e gravissimo danno di carattere economico e sociale.

La ricorrente ha altresì formulato istanza ex art. 52 comma 2 c.p.a. per essere autorizzata alla notifica per pubblici proclami con modalità telematiche, nei confronti dei soggetti controinteressati. Con decreto cautelare n. 970/2022, pubblicato e comunicato in data 12.05.2022, il TAR Campania – Sede di Napoli – V Sezione – autorizzava la notifica ai sensi dell'art. 52, comma 2 c.p.a. e dell'art. 151 c.p.a., “entro venti giorni dalla comunicazione del decreto, sul sito internet dell'ASL resistente ed indicando, con *l'indicazione degli estremi del ricorso, del nome della ricorrente, della denominazione delle amministrazioni intimare e dei provvedimenti impugnati, un sunto dei motivi di gravame, l'indicazione dei nominativi dei controinteressati inseriti in graduatoria (in posizione deteriore alla ricorrente), l'indicazione del numero del presente decreto, con l'ulteriore avvertenza che l'avviso non dovrà essere rimosso dal sito delle amministrazioni sino alla pubblicazione della sentenza di questo Tribunale e che lo svolgimento del processo potrà essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione "ricerca e ricorsi" rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Campania- Napoli " della Sezione "TAR".*

I soggetti controinteressati sono stati individuati in coloro che risultano inseriti in graduatoria approvata con deliberazione n. 771/2021 ai seguenti e rispettivi numeri di classificazione: 1 Giglio Francesco, 2 Pastorini Antonella, 3 Andidero Francesco, 4 Amato Carlo, 5 Sarracino Vincenzo, 6 Bevacqua Rosaria, 7 Speranza Elena, 8 Andoli Anna Maria, 9 Azzurro Fortuna, 10 Ricciardi Pellegrino, 11 Acanfora Vincenza, 12 Colosimo Filomena, 13 Buonfiglio Antonio, 14 Gaglione Raffaella, 15 Frenna Annalisa, 16 Cerullo Domenico, 17 D'Assante Caludia, 18 Chiarello Salvatore, 19 Russo Luca, 20 Vita Mario, 21 Deynat Maurizio, 22 Caccavale Giuseppe, 23 Perone Massimo, 24 La Prova Lidia, 25 Contrursi Mantiero Floriano, 26 Serafino Maria Angela, 27 Russo Cecilia, 28 Cioffi Marco, 29 Salatiello Raffaella, 30 Califano Antonio, 31 Di Bennardo Valerio, 32 Della Ratta Vincenzo, 33 Fusco Carmela, 34 Cicchella Francesco, 35 Mirante Ermelinda, 36 Schettino Luigia, 37 Bruno Biagio, 38 Iozzino Vittorio, 39 Coppola Antonio, 40 Uniti Daniele, 41 Cavaliere Concetta, 42 Benzio Ottino Marco, 43 Borrelli Lorena, 44 Del Prete Giovanna, 45 Tasquier Salvatore, 46 Falco Pina, 47 Greco Anna Maria, 48 Cherubino Anna, 49 Antonio Marotta, 50 Graziano Rosaria, 51 Alamaro Maria, 52 Matafone Raffaella, 53 Prozzillo Enrico, 54 Del Grasso Stefania, 55 Affinita Domenico, 56 Di Fraia Tommaso, 57 Di Lorenzo Antonella, 58 Gargiuolo

Mario, 59 Giglio Nunzio, 60 Di Fiore Barbara, 61 Gentilcore Antonella, 62 Lecce Franca, 63 Improta Stefano, 64 Perrotta Giuseppe, 65 Cecchini Daniela, 66 Formato Mariapina, 67 D'Abbraccio Carmela, 68 Bove Margherita, 69 Piscitelli Domenico, 70 Balestrieri Vincenzo, 71 Borrillo Graziano, 72 Imparato Vincenzo, 73 Gigliano Rossella, 74 Savarese Ciro, 75 Marino Salvatore, 76 Savi Raniera, 77 Magliocca Chiara, 78 Abbate Salvatore, 79 Paradiso Nella, 80 Romano Cinzia, 81 Moscato Antonio, 82 Di Benedetto Daniela, 83 Farina Filomena, 84 Iadicicco Francesca, 85 Colella Carmela, 86 Russo Gerardo, 87 Russo Natale, 88 Cecere Stefania, 89 Cristiani Rosanna, 90 Greco Annalaura, 91 Capuano Chiara, 92 Ciarmiello Annarita, 93 Della Corte Teresa, 94 D'Alterio Giancarlo, 95 Rega Rosario, 96 Graziano Silvia, 97 Manfredi Fusato, 98 Iodice Eva, 99 Iaria Amelia, 100 Russo Carlo, 101 Di Franco Calogero Paolo, 102 Setaro Anna Maria, 103 Noviello Antonietta, 104 Diglio Annunziata, 105 Contestabile Giuseppe, 106 Marsella Sandro, 107 Senese Lucio, 108 Ferrigno Marisa, 109 Grauso Pasqualina, 110 Palma Gloria, 111 Manzo Alessandro, 112 Romano Attilio, 113 Longo Valeria, 114 Selese Elisa, 115 Morlando Maria Luisa, 116 Granitto Antonio, 117 Seta Veronica, 118 Pirozzi Luigi, 119 Zibella Maria Grazia, 120 Sivo Antonio, 121 Salzillo Caterina, 122 Di Fiore Patrizia, 123 De Meo Biagio, 124 Mancini Gabriella, 125 Landi Marco, 126 Mormile Clemente, 127 Candita Vincenzo, 128 Moccia Emma, 129 Costa Federico, 130 Vara Lucrezia, 131 De Mattia Olimpia, 132 Crescenzo Maria Teresa, 133 Visconti Colomba, 134 Riccio Filomena, 135 Di Martino Luigi, 136 Nocerino Pasquale, 137 Schettini Concetta, 138 Grimaldi Carmine, 139 Bizzarro Maria Grazia, 140 Viggiano Antonio Maria, 141 Ruggieri Antonella, 142 Moffa MariaPia, 143 Panarella Maria Rosaria, 144 Nespoli Addolorata, 145 Guarracino Mario, 146 Romano Giuseppina e 147 Reccia Anna

SI AVVERTE

l'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, in persona del legale rappresentante per tempore, che l'avviso in oggetto contenente la notificazione per pubblici proclami così come ordinata nel decreto 970/2022 del 12.05.2022 dal TAR Campania – Sede di Napoli – V Sezione, non dovrà essere rimosso dal sito della stessa amministrazione resistente sino alla pubblicazione della sentenza di questo Tribunale e che lo svolgimento del processo potrà essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso 2373/2022, nella sottosezione “ricerca ricorso”, rintracciabile all'interno della sottosezione “Campania – Napoli” della sezione “TAR”

INFINE DI CHIEDE

l'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, in persona del legale rappresentante per tempore, di voler comunicare immediatamente e senza indugio agli avv.ti Vincenzo Ilvetti e Raffaele Pacilio, all'indirizzo pec vincenzoilvetti@avvocatinapoli.legalmail.it di aver effettuato la

pubblicazione dell'avviso di notificazione per pubblici proclami in oggetto, allegando e dimostrando adempimento attraverso la prova dell'avvenuta pubblicazione (es. indirizzo IP), così da consentire a codesta difesa di depositare entro il termine concesso dall'Ecc.mo TAR l'intervenuto adempimento. Giugliano in Campania (Napoli) 12.05.2022

avv. Vincenzo Ilvetti

avv. Raffaele Pacilio

Affari Legali

Da: VINCENZO ILVETTI <vincenzoilvetti@avvocatinapoli.legalmail.it>
Inviato: giovedì 12 maggio 2022 17:20
A: affarilegali2@ospedalecasertapecc.it; protocollo generale; gestionesorseumane
Oggetto: Richiesta di pubblicazione dell'avviso di notificazione per pubblici proclami - Decreto n. 970/2022 TAR NAPOLI - procedimento RG 2373/2022
Allegati: decreto cautelare n. 970-22 tar campania di napoli.pdf; AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI.pdf.signed.pdf

OGGETTO: Processo Amministrativo RG 2373/2022, TAR NAPOLI, Sezione V - Decreto N. 970/2022 del 12.05.2022 comunicato il 12/05/2022: Richiesta di pubblicazione dell'avviso di notificazione per pubblici proclami ex artt. 52, co. 2, e 151 CPA

Premesso che

- in data 09/05/2022 la sig.ra Castaldo Giuseppina nata il 13.10.1974 a Napoli, [REDACTED] CSTGPP74R53F839U, residente in [REDACTED] alla via [REDACTED] [REDACTED] rappresentata e difeso dall'avv. Vincenzo Ilveti, codice fiscale [REDACTED] e dall'avv. Raffaele Pacilio, codice fiscale [REDACTED], in virtù di procura speciale in calce, collocata al 148esimo posto nella graduatoria relativa all' "Avviso pubblico per soli titoli per la copertura a tempo determinato di n. 60 posti di operatore socio sanitario cat. BS" e poi dichiarata esclusa dalla stessa, notificava Ricorso Amministrativo all'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, per richiedere l'annullamento, previa concessione della misura cautelare, della nota integrativa prot. 10052/U del 28/03/2022, con cui la ricorrente veniva dichiarata decaduta dalla succitata graduatoria già approvata con deliberazione del Direttore Generale n. 771 del 25/10/2021, nonché, di ogni altro atto e/o provvedimento preliminare, presupposto, connesso o attuativo e/o consequenziale, sebbene non conosciuto o non conoscibile che con i provvedimenti di cui ai punti precedenti si sia posto in qualsivoglia rapporto di correlazione;

- iscritto il ricorso al n. RG 2373/2022, il TAR Napoli, Sezione V, fissava l'udienza per la discussione del giudizio cautelare in camera di consiglio per il giorno 14/06/2022 e nel contempo con decreto 970/2022 pubblicato il giorno 12/05/2022, comunicato a mezzo PEC in pari data, la Sez. V, del TAR Napoli, così disponeva: *"Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, NAPOLI (sezione quinta), "autorizza la notifica del ricorso per pubblici proclami secondo le modalità ed i termini perentori indicati in motivazione." ovvero " ..la notifica dovrà avvenire nel termine di 20 giorni dalla comunicazione del presente decreto; la pubblicazione per estratto deve essere effettuata sul sito internet della ASL resistente; il relativo annuncio deve contenere l'indicazione degli estremi del ricorso, del nome dei ricorrenti, della denominazione delle amministrazioni intimare e dei provvedimenti impugnati, un sunto dei motivi di gravame, l'indicazione dei nominativi dei contrinteressati inseriti in graduatoria, l'indicazione del numero del presente decreto, con l'ulteriore avvertenza che l'avviso non dovrà essere rimosso dal sito delle amministrazioni sino alla pubblicazione della sentenza di questo Tribunale e che lo svolgimento del processo potrà essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione "ricerca e ricorsi" rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Campania- Napoli " della Sezione "TAR".*

- Si chiede pertanto di procedere alla pubblicazione dell'allegato avviso di notificazione per pubblici proclami (firmato digitalmente dallo scrivente avvocato) così come disposto dall'Ecc.mo TAR Campania - Sede di NAPOLI, autorizzando il Vostro spett.le Ente a pubblicare il documento per intero.

Si allega altresì il decreto n. 970/2022 del TAR Campania - Sede di Napoli

Si chiede alla S.V. di comunicare a mezzo pec allo scrivente avvocato, entro e non oltre il termine di 7 giorni dall'avvenuta pubblicazione, l'avvenuta notifica per

pubblici proclami sopradetto (la ricorrente deve infatti depositare presso la cancelleria del TAR la prova dell'avvenuta notifica entro 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione).

Avv. Vincenzo Ilvetti

avv. vincenzo ilvetti

avv. raffaele pacilio

via g. carducci 20



80014 - Giugliano in Campania (Napoli)

0813302595

--

Publicato il 12/05/2022

N.00970 2022 REG.PROV.CAU.
N. 02373/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 2373 del 2022, proposto da
Giuseppina Castaldo, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Pacilio,
Vincenzo Ilvetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, non costituita in
giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento del 28.03.2022 – protocollo 0010052/U – comunicato in pari
data dall'Azienda Ospedaliera “Sant'Anna e San Sebastiano” di Caserta, con cui è
stato disposto che la ricorrente risultava decaduta dalla graduatoria di merito di cui
alla deliberazione n. 771/2021 del 25.10.2021, riferita al Bando di Concorso per
soli titoli, per la copertura a tempo determinato di n. 60 posti di operatore socio
sanitario, cat. BS.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto che l'eventuale assunzione, ove già non disposta, di soggetti posti nell'originaria graduatoria in posizione deteriore rispetto alla ricorrente, rendendo estremamente complessa se non impossibile la tutela specifica in favore della ricorrente all'esito del giudizio, integra i presupposti di estrema gravità e urgenza per la concessione dell'invocata tutela cautelare;

Considerato, pertanto, che, impregiudicati i profili di merito involti, che si rimettono doverosamente al Collegio all'esito della instaurazione del rituale contraddittorio, l'istanza cautelare possa dunque essere disposta limitatamente all'inibitoria di eventuali (ulteriori) assunzioni da parte dell'Amministrazione (ove evidentemente già non disposte) di soggetti posti nell'originaria graduatoria in posizione deteriore rispetto alla ricorrente, nei confronti dei quali, in quanto controinteressati, occorre integrare il contraddittorio mediante pubblici proclami come richiesto in ricorso e come più avanti disposto;

Ritenuto, al riguardo, di dover precisare, con le conseguenze stabilite in caso di inosservanza dagli artt. 49, comma 3 e 35 comma 1, lettera c), del c.p.a., che l'integrazione del contraddittorio, in ragione della richiesta cautelare proposta, deve essere eseguita, da parte ricorrente, entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza a cura della Segreteria della Sezione;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a e dell'art. 151 c.p.a., di dover prescrivere le seguenti modalità per la notificazione per pubblici proclami:

la pubblicazione per estratto deve essere effettuata sul sito internet della Azienda resistente;

il relativo annuncio deve contenere l'indicazione degli estremi del ricorso, del nome della ricorrente, della denominazione delle amministrazioni intimete e dei

provvedimenti impugnati, un sunto dei motivi di gravame, l'indicazione dei nominativi del controinteressati inseriti in graduatoria (in posizione peggiore rispetto alla ricorrente), l'indicazione del numero del presente decreto, con l'ulteriore avvertenza che l'avviso non dovrà essere rimosso dal sito dell'amministrazione sino alla pubblicazione della sentenza di questo Tribunale e che lo svolgimento del processo potrà essere seguito consultando il sito www.Giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Campania – Napoli" della sezione "T.A.R.";

Ritenuto di dover stabilire che, entro l'ulteriore termine decadenziale di giorni 10 (dieci), decorrente dall'avvenuta pubblicazione, la parte ricorrente dovrà provvedere, sempre a pena di improcedibilità, al deposito presso la segreteria della Sezione della documentazione attestante il rispetto dell'incombente in questione;

Ritenuto che l'Amministrazione è comunque onerata di depositare in giudizio, in tempo utile per la trattazione collegiale di cui infra, tutti gli atti e documenti pertinenti al contenzioso all'esame, con particolare riferimento a quelli relativi all'esame e alla valutazione dei titoli presentati dalla ricorrente;

Ritenuto di dover fissare la camera di consiglio per la trattazione collegiale dell'istanza cautelare come in dispositivo, nel rispetto dei termini a difesa dei controinteressati nei cui confronti va integrato il contraddittorio;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza cautelare nei sensi e limiti di cui in motivazione.

Ordina alla parte ricorrente di integrare il contraddittorio, autorizzando la notifica del ricorso mediante pubblici proclami secondo le modalità e i termini perentori indicati in motivazione.

Ordina all'Amministrazione di depositare in giudizio, in tempo utile per la trattazione collegiale di cui infra, tutti gli atti e documenti pertinenti al contenzioso all'esame come in motivazione.

Fissa per la trattazione collegiale dell'istanza cautelare la camera di consiglio del 14 giugno 2022.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.

Così deciso in Napoli il giorno 12 maggio 2022.

Il Presidente
Maria Abbruzzese

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.